




REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 18 Febbraio 2020






Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Governmento collaborativo dei beni comuni e del territorio per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.

D'iniziativa dei Consiglieri:

EUGENIO GIANI 
ENRICO ROSSI 
TOMMASO FATTORI 
ELISABETTA REUCCI 
SERENA SPINELLI 
GIACOMO GIANNARELLI 
MONICA PECORI 
LEONARDO MARRAS 
GIACOMO BUBBIANI 

**Governmento collaborativo dei beni comuni e del territorio,
per la promozione della sussidiarietà sociale
in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto**

Indice

Preambolo

CAPO I – Disposizioni generali

Art.1 – Oggetto e finalità

Art.2 – Principi

Art.3 – Definizioni

Art.4 – Criteri

Art.5 – Cittadini attivi

Art.6 – Stato di abbandono degli immobili e banca dati

CAPO II – Promozione dell'autonomia civica

Art.7 – Regolamento

Art.8 – Patti di collaborazione

Art.9 – Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni

CAPO III- Forme di sostegno al governo collaborativo dei beni comuni

Art.10 – Autofinanziamento, esenzioni e agevolazioni, utilizzo di beni pubblici

Art.11 - Confronto pubblico

CAPO IV – Norme finali

Art.12 - Disposizioni transitorie

Art.13 – Clausola di invarianza finanziaria

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Vista la lettera mbis dell'articolo 4 dello Statuto che tra le finalità prioritarie perseguite dalla Regione stabilisce "la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi";

Visti altresì gli articoli 58, 59 e 62 dello Statuto sui principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge2020 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano) [proposta di legge n. 400];

Considerato quanto segue:

1. in attuazione della lettera mbis) dell'articolo 4 dello Statuto sulla tutela dei beni comuni, la presente occorre definire principi e disposizioni sulla tutela di questa particolare categoria di beni, che vanno assumendo sempre più rilevante importanza, anche per valorizzare le iniziative dei cittadini associati a favore delle comunità dove vivono;
2. occorre altresì detta criteri cui improntare una corretta gestione di questa tipologia particolare di beni, nonché individuare una serie di strumenti (banca dati dei beni comuni e delle esperienze in essere, agevolazioni per l'utilizzazione dei beni, confronti pubblici ecc.) funzionali al raggiungimento degli scopi della legge;
3. in attuazione dei principi di sussidiarietà sociale, particolare importanza riveste lo strumento del patto di collaborazione, ossia l'accordo con cui i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano in maniera cooperativa e senza fine di lucro gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune;
4. la legge prevede un regolamento attuativo per i beni regionali e rispetta l'autonomia degli enti locali nella gestione dei beni comuni prevedendo che essi, nell'ambito della propria autonomia, possano adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della legge e che in assenza di un proprio regolamento, possono applicare quello regionale per i loro beni.

APPROVA LA PRESENTE LEGGE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione ai sensi degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e in particolare dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dà attuazione al principio di sussidiarietà sociale di cui agli articoli 58 e 59 dello Statuto, favorendo la cittadinanza attiva, promuovendo la diffusione della cultura dei beni comuni e del loro governo collaborativo, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e coinvolgendo soggetti sociali ed imprenditoriali.
2. Con la presente legge la Regione dà altresì attuazione all'articolo 4, lettera mbis), dello Statuto sulla tutela e la valorizzazione dei beni comuni e delinea principi per la loro gestione e fruizione in Toscana per le seguenti finalità:
 - a) tutela del benessere di tutte le persone presenti sul territorio regionale nonché della vita delle generazioni future;
 - b) promozione della coesione sociale e dello spirito di mutua collaborazione tra pubblica amministrazione, cittadinanza attiva e altre formazioni sociali;
 - c) rivitalizzazione degli strumenti della democrazia rappresentativa.
3. Gli enti regionali e locali applicano la presente legge operando secondo principi di trasparenza, e imparzialità e assicurano il più ampio coinvolgimento delle espressioni di cittadinanza attiva.

Art. 2

Principi

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale, compresi gli enti del terzo settore di cui alla legge(Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano) [proposta di legge della Giunta regionale n. 400].
2. Gli enti regionali si conformano alle disposizioni della presente legge anche mediante l'adozione di regolamenti; gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia, possono adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della presente legge.
3. Gli interventi di cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non sostituiscono i servizi essenziali garantiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.
4. I soggetti di natura imprenditoriale, quando coinvolti nella cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non ne ricavano vantaggi economici diretti o indiretti.
5. Le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni svolte in attuazione della presente legge non sostituiscono in alcun modo le attività di lavoro e la professionalità delle persone che operano nei settori tradizionali e rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
6. La Regione, gli enti regionali e locali, riconoscono il valore della formazione dei propri dipendenti sulle tematiche della collaborazione civica.

7. L'attività programmatica e amministrativa della Regione è svolta in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.

8. La presente legge non si applica agli interventi di sussidiarietà orizzontale e al baratto amministrativo di cui, rispettivamente, agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) beni comuni: i beni intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, gestione e manutenzione dei beni comuni;
- c) gestione condivisa: uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;
- d) rigenerazione: recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;
- e) enti regionali: la Regione, le aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale, gli enti e organismi dipendenti dalla Regione;
- f) enti locali: comuni e province toscane, Città metropolitana di Firenze, loro consorzi, associazioni e agenzie, i loro enti e organismi dipendenti o strumentali, gli enti gestori dei beni di uso civico di cui al capo II della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).

Art. 4 Criteri

1. La collaborazione tra cittadini attivi, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati inerente ai beni comuni osserva i seguenti criteri, anche in attuazione dello Statuto:

- a) semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità;
- b) responsabilità, nell'accezione di collaborazione che risulti orientata alla produzione di risultati utili, al mantenimento della finalità pubblica del bene comune e sia effettivamente orientata a perseguire l'interesse generale e ad avere un impatto positivo sulle comunità locali in termini di coesione sociale;
- c) cooperazione e inclusività, in quanto gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni attengono a una organizzazione cooperativa, inclusiva e non di mercato della vita associata e pertanto non sono soggetti alle procedure di evidenza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- d) pari opportunità fra donne e uomini e valorizzazione della differenza di genere, rifiuto ogni discriminazione;
- e) sostenibilità, per il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio

naturale;

f) adeguatezza e differenziazione, affinché le forme di collaborazione tra cittadini, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati avvicinino nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche;

g) sussidiarietà sociale, per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e per favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

h) promozione di piattaforme informative internet aperte alla cittadinanza e alle pubbliche amministrazioni per favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni.

2. Gli enti regionali e gli enti locali garantiscono l'osservanza dei criteri di cui al presente articolo e monitorano a tal fine la gestione dei beni comuni nonché l'attuazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 8.

Art. 5 Cittadini attivi

1. Tutti coloro che vivono sul territorio regionale sono soggetti attivi, sia come singoli che attraverso formazioni sociali, per iniziative di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni ed in particolare possono:

- a) avanzare proposte e assumere iniziative per il governo collaborativo di beni comuni;
- b) rivolgere istanze agli enti regionali ed agli enti locali per segnalare omissioni o inerzie nell'esercizio dei poteri amministrativi sui beni comuni;
- c) mettere a disposizione beni di loro proprietà affinché siano presi in considerazione ai fini dell'attuazione della presente legge.

2. I soggetti associativi che intendono svolgere le attività oggetto della presente legge rispettano i valori della Costituzione e osservano i criteri di democraticità per la formazione della volontà sociale.

3. I cittadini attivi si impegnano a gestire il bene comune assegnato secondo i principi e le procedure della presente legge .

Art. 6 Stato di abbandono degli immobili e banca dati

1. Lo stato di abbandono costituisce ostacolo alla realizzazione di equi rapporti sociali e alla migliore riproduzione del patrimonio territoriale, nella sua qualità di bene comune ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. La Giunta regionale promuove ai sensi dell'articolo 9 la costituzione della banca dati pubblica dei beni comuni, implementata dalle segnalazioni dei cittadini attivi e degli enti pubblici ed organizzata in sezioni che distinguono:

- a) i beni comuni presenti nel territorio regionale;
- b) i beni comuni in stato di abbandono come identificati dal regolamento, ai sensi dell'articolo 7, lettera i);
- c) le esperienze realizzate e tutti gli atti inerenti ai beni comuni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati e di raccordo con gli

enti regionali e gli enti locali.

CAPO II – Promozione dell'autonomia civica

Art. 7 Regolamento

1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2 prevede:

- a) la costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni, nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e soggetti privati;
- b) il dettaglio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d);
- d) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del Patto di cui all'articolo 8, con previsione di tempi certi;
- e) procedure di consultazione pubblica sia per l'individuazione dei beni che per la scelta dei soggetti affidatari;
- f) criteri di scelta dei soggetti affidatari, con obbligo di motivazione;
- g) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;
- h) casi e motivi di revoca e interruzione delle collaborazioni attivate;
- i) criteri e modalità di identificazione degli immobili ed edifici in stato di abbandono;
- l) i rapporti con le realtà sociali, associative e istituzionali;
- m) la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati.

2. La Regione adotta il regolamento di cui al comma 1 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; gli enti regionali adottano il proprio regolamento nei sessanta giorni successivi.

Art. 8 Patti di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è l'accordo con cui i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano in maniera cooperativa e senza fine di lucro gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune, programmando e progettando insieme le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione. Il patto di collaborazione è sottoscritto dai soggetti singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali. In tale ultima ipotesi, le persone che sottoscrivono il patto di collaborazione rappresentano, nei rapporti con l'Ente, la formazione sociale interessata.

2. Gli enti pubblici possono assegnare in uso beni comuni di cui sono proprietari ovvero promuoverne l'assegnazione in uso da parte dei soggetti privati proprietari.

3. Il patto definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, di regola non inferiore a due anni e non superiore a nove anni;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione;
- f) le forme assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dagli enti pubblici, compresi casi e modi di eventuale utilizzo dei pubblici dipendenti, modulate in relazione al valore generativo che la collaborazione potenzialmente riveste;
- h) le misure di pubblicità del patto, di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;
- i) l'eventuale comodato d'uso gratuito dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione collaborativa, con modalità tali da favorirne il riuso;
- l) le modalità di soluzione informale delle controversie che possano insorgere durante la vita del patto;
- m) i casi e i motivi di risoluzione o sospensione del patto, comprese le penalità per l'inosservanza delle clausole in esso contenute;
- n) i casi e le modalità di recesso unilaterale;
- o) le modalità di modifica del patto;
- p) forme e modalità di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo, esclusa ogni forma di sponsorizzazione;
- q) l'eventuale svolgimento di attività economiche di carattere accessorio e senza fine di lucro, per l'autofinanziamento delle azioni e degli interventi previsti dal patto;
- r) le eventuali forme di pubblicità come l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, senza che ciò costituisca in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate.

4. Il monitoraggio e la valutazione di cui alla lettera h) del comma 1 devono contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti, evidenziando la generazione di impatti positivi sulla comunità locale e sui beni comuni oggetto del patto e sulla cultura della cura condivisa dei beni comuni;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

5. Il patto di collaborazione:

- a) può prevedere l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà degli enti pubblici;
- b) può stabilire che gli enti pubblici assumano direttamente oneri per la realizzazione di azioni e interventi o per le spese relative alle utenze o ad interventi di manutenzione;
- b) non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a carico degli enti pubblici.

6. Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell'articolo 1 comma 1bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e, ove ne ricorrano le condizioni, si applica l'articolo 11 della medesima l. 241/1990.

7. Qualora il patto di collaborazione preveda lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, si applica l'articolo 14 (Convenzioni nelle materie di competenza regionale) della l.r.[proposta di legge della Giunta regionale n. 2 del 9-9-2019].

8. Qualora il patto di collaborazione preveda interventi di rigenerazione che comportano attività di recupero del bene ad opera di cittadini, lo stesso è stipulato con un ente del terzo settore che assume gli obblighi di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 9
Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni

1. Ai fini della implementazione della banca dati di cui all'articolo 6 comma 2, gli enti locali trasmettono all'amministrazione regionale gli atti adottati o stipulati inerenti la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali.
2. Gli enti regionali e gli enti locali diffondono le informazioni sui contenuti della presente legge e sui patti di collaborazione stipulati e mettono a disposizione la relativa documentazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet, nonché tramite ogni altra forma di comunicazione istituzionale.

CAPO III
Forme di sostegno al governo collaborativo dei beni comuni

Art. 10
Autofinanziamento, esenzioni ed agevolazioni, utilizzo di beni pubblici

1. La Regione, e gli enti locali, rispettivamente nell'esercizio delle proprie competenze normative e regolamentari in materia di tributi e imposte, possono prevedere esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

Art. 11
Confronto pubblico

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione organizza un incontro pubblico, invitando i cittadini attivi in modo da assicurarne la più ampia partecipazione e i rappresentanti degli enti pubblici che hanno sottoscritto patti di collaborazione.
2. La Regione, nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, promuove il confronto tra i soggetti invitati al fine di valutare gli effetti della legge ed acquisire proposte di modifica.

CAPO IV -Norme finali

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esperienze di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni già avviate si adeguano alla presente legge mediante sottoscrizione di un patto di collaborazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti pubblici convocano le parti interessate per la verifica di coerenza con la presente legge e, in caso di difformità, possono trasformare i negozi eventuali di concessione in patti di collaborazione ai sensi dell'articolo 8, senza sospendere o pregiudicare le esperienze in essere nelle more della conclusione del patto.

3. Gli enti locali, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, concernente il “*Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto*”, si pone come una normativa quadro per la Regione Toscana finalizzata a fornire una disciplina di principio per il governo collaborativo dei beni comuni e del territorio nonché a rendere sempre più effettiva la promozione di autonomia civica e sussidiarietà sociale.

In merito a quest’ultimo, in particolare, si ricorda come lo Statuto della regione Toscana recepisca il principio di sussidiarietà orizzontale (sancito dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione) come principio di sussidiarietà sociale stabilendo, all’articolo 58, che la Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l’organizzazione della vita sociale e l’esercizio delle funzioni pubbliche. Con l’articolo 59, inoltre, la Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale, stabilendo che l’attuazione del principio della sussidiarietà sociale è da considerarsi come funzionale al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali.

Quanto al tenore dell’articolato la presente proposta di legge costituisce uno dei primi casi in cui un’iniziativa normativa in materia di beni comuni si colloca sul livello istituzionale regionale. In particolare, si tratta di un testo organico, che potrà vedere attuazione su tutto il territorio regionale lasciando spazio a eventuali regolamenti comunali che intendano integrare e dettagliare la disciplina di fonte legislativa. Si prevede, inoltre, un momento di confronto tra Regione, cittadini attivi e enti pubblici che hanno sottoscritto patti di collaborazione anche al fine di valutare eventuali aggiornamenti della normativa.

Nel dettaglio si descrive di seguito il contenuto dell’articolato.

L’art. 1 enuncia oggetto e finalità della legge medesima, tesa all’attuazione degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto finalizzati a favorire la cittadinanza attiva, promuovendo, altresì, la diffusione della cultura dei beni comuni e del loro governo collaborativo, in attuazione all’articolo 4, lettera m bis) dello Statuto.

L’art. 2 definisce i principi della proposta di legge laddove la Regione riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma di tutte quelle formazioni sociali che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale.

L’art. 3 definisce, ai fini della presente proposta di legge: i beni comuni, la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione, gli enti regionali e gli enti locali interessati.

L’art. 4 disciplina i criteri della collaborazione tra cittadini attivi, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati inerente ai beni comuni. Si tratta di un articolo centrale nell’economia della proposta di legge, poiché contiene tutte le norme di principio che guidano cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, nonché operatori del diritto e interpreti, nell’attuazione e

nella comprensione della legge.

L'art. 5 dispone in merito alla cittadinanza attiva, intesa sia come singoli che attraverso formazioni sociali.

L'art. 6 dispone in merito allo stato di abbandono degli immobili e la costituzione, da parte della Giunta regionale, della banca dati pubblica dei beni comuni.

L'art. 7 disciplina i contenuti di un Regolamento da adottare, da parte della Regione, per la piena attuazione della presente proposta di legge.

L'art. 8 definisce in modo dettagliato, le previsioni sui "patti di collaborazione", ovvero l'accordo con cui i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune, programmando e progettando insieme le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione. Questi sono espressamente definiti come "accordi", anche con riguardo all'articolo 1 comma 1 bis legge 7 agosto 1990, n. 241. L'articolo indica, al comma 3, i contenuti che ogni patto dovrà avere.

Con l'art. 9 si prevede che, ai fini di implementazione della banca dati pubblica dei beni comuni, di cui all'art. 6, gli enti locali trasmettono all'amministrazione regionale gli atti adottati o stipulati inerenti la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali.

Al Capo III si definiscono le forme di sostegno al governo collaborativo dei beni comuni. In particolare, **all'art. 10** si prevede che la Regione e gli enti locali possano disporre esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

All'art. 11 si prevede che la Regione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, organizzi un incontro pubblico per promuovere un confronto tra i cittadini attivi e i rappresentanti degli enti pubblici che hanno sottoscritto patti di collaborazione, anche al fine di valutare gli effetti della legge e acquisire eventuali proposte di modifica.

All'art. 12 si disciplinano le norme transitorie, in particolare si stabiliscono le modalità e le tempistiche con le quali le esperienze di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni già avviate si adeguano alla presente legge mediante sottoscrizione di un patto di collaborazione.

La presente legge, come stabilito **dall'art. 13**, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.

Soggetto proponente :

Primo firmatario: Eugenio Giani

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale in quanto essa si pone come una normativa quadro per la Regione Toscana finalizzata a fornire una disciplina di principio per il governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, nonché a rendere sempre più effettiva la promozione di autonomia civica e sussidiarietà sociale.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziati sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La proposta di legge si pone come una normativa quadro per la Regione Toscana finalizzata a fornire una disciplina di principio per il governo collaborativo dei beni comuni e del territorio nonché a rendere sempre più effettiva la promozione di autonomia civica e sussidiarietà sociale.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile